

Art. 35.
(Tracciati ferroviari)

1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilita' sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma piu' rispettosa delle qualita' ambientali dell'Umbria.
2. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocita' e con la rete ferroviaria transeuropea, nonche' l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.
3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, e' vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove e' applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.